



Capitaneria di Porto - SAN BENEDETTO DEL TRONTO



Regione Marche



Città di San Benedetto del Tronto

PIANO REGOLATORE DEL PORTO

PRP2011



CAPITANERIA DI PORTO DI S.BENEDETTO TR.

Il Comandante
C.F.(C.P.) Sergio Lo Presti

COMUNE DI S.BENEDETTO DEL TRONTO

Sindaco: Giovanni Gaspari

Assessore all'Urbanistica: Paolo Canducci

Assessore al Porto: Fabio Urbinati

PARERI E NULLA OSTA

GRUPPO DI LAVORO

(Protocollo di intesa Capitaneria-Regione-Comune)

REGIONE MARCHE

Ing. Mario Pompei - Resp. del Procedimento

Ing. Nicoletta Santelli

Dott. Simona Palazzetti

Ing. Massimiliano Gabrielli

Collab. P.I. Eugenio Giuliani

CITTA' DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Ing. Germano Polidori - Dirigente del Settore

Ing. Marco Cicchi

P.mecc./ed. Giovanni Ciarocchi

Geom. Massimo Forlini

Dott. Gianni Tiburtini

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI CONTRODEDUZIONE
ALLE OSSERVAZIONI

Marzo 2014

Elab. 26



GIUNTA REGIONALE
Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI CONTROLLO E VERIFICA ALLE OSSERVAZIONI

Controdeduzione all'osservazione Numero 1 (Modifica destinazione concessione demaniale)

Numero progressivo osservazione	Protocollo	Data	Proponente	Tipo proponente/Attività	Concessionario all'interno del PRP
1	801482	06/12/13	Meo Giuseppe	Ditta individuale Meo Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/> Si/ <input type="checkbox"/> No

tipo	<input checked="" type="checkbox"/> generico
	<input type="checkbox"/> ambientale

Sintesi

Il Sig. Meo Giuseppe, titolare della omonima ditta individuale in attività all'interno del perimetro del Piano Regolatore portuale, proponente dell'osservazione, si dichiara concessionario demaniale di parte di un fabbricato di mq 893 ubicato in Viale Marinali d'Italia 24 adibito a magazzino frigorifero per la conservazione dei prodotti ittici (unità attuativa n.43 all'interno delle NTA del PRP) Il Sig. Meo non riporta né numero né data dell'atto di concessione demaniale, né tantomeno la sua scadenza, dati questi necessari a motivare la richiesta di mantenimento della sua attività all'interno del manufatto in questione. Con l'osservazione in esame l'istante chiede, con la specifica motivazione del protrarsi della crisi finanziaria e della pesca in particolare, che il manufatto possa variare la attuale destinazione verso altre attività aventi destinazioni commerciali, turistiche od altro nel rispetto delle norme urbanistiche.

Controdeduzioni

L'unità attuativa riferita alla concessione demaniale oggetto di osservazione è normata dall'art.32 delle NTA del PRP che definisce le "Aree produttive commerciali a servizio della Pesca - Servizi alla pesca e al turismo all'interno del porto". È composta da 4 sotto unità (le n.40-41-42-43) con destinazioni tra loro non omogenee. Per l'area n.40, infatti, è prescritta la zonizzazione a parcheggio pubblico (zona P8); per le aree n.41 e 42, oltre alle attività produttive prevalenti ammesse sono consentite le attività secondarie, che comprendono anche quelle più spiccatamente commerciali e collegate al turismo con il limite di mq.500 di SUL per singola unità attuativa. Per l'area n. 43, composta da più concessioni demaniali, di cui una, quella più a nord in concessione al Comune che ospita il mercato comunale del pesce, proprio in virtù della sua posizione e della presenza di detta destinazione, le norme definivano l'ammissibilità delle sole destinazioni prevalenti cioè quelle ai sensi dell'articolo 6 delle NTA del PRP, che di norma sono insediate sull'immobile al momento dell'adozione del PRP. Visto che uno degli obiettivi del nuovo PRP è quello di rendere al massimo flessibili le destinazioni d'uso nell'ambito delle famiglie di funzioni definite dalle norme, si è dell'avviso che l'estensione della norma già prevista per le unità attuative n.41 e 42 anche alla n.43 possa essere ammissibile senza nocumento del carattere spiccatamente produttivo e legato alla pesca del comparto ove è ubicato l'immobile oggetto di osservazione. Si propone pertanto di modificare, nelle prescrizioni specifiche dell'art.32 delle NTA del PRP, le destinazioni ammesse per l'unità attuativa n.43 rendendola conforme alle unità attuative n.41 e 42 secondo quanto sotto riportato:

Prescrizioni specifiche:

- Per l'unità attuativa n.40, è prescritta la destinazione a parcheggio pubblico.
- Per l'unità attuative n.41, n.42 e n.43, oltre alle attività produttive prevalenti ammesse dal presente articolo sono consentite le attività secondarie più propriamente commerciali con il limite di SUL pari a mq.500 complessivi, per singola unità attuativa. La restante SUL all'interno dell'unità attuativa potrà essere destinata, oltre che alle attività produttive prevalenti ammesse dal presente articolo, ad attività artigianale e direzionale a servizio della Pesca e delle attività Portuali. In caso di destinazione ad attività artigianali e direzionali la dotazione di parcheggi pertinenziali che dovrà essere reperita all'interno del lotto sarà di almeno pari a 0,4 mq/mq di SUL, da considerarsi aggiuntiva a quella relativa alle attività commerciali.
- Per l'unità attuativa n.43 sono ammesse le sole destinazioni prevalenti.

A seguito delle controdeduzioni svolte, si ritiene che quanto osservato al punto in questione risulta:

Pertinente / Non pertinente

Sintesi finale:

In conclusione, a seguito delle controdeduzioni svolte, si ritiene l'osservazione complessivamente:

Accoglibile / Accoglibile parzialmente / Non accoglibile

Elaborati modificati a seguito dell'osservazione

Modifica art.32 delle NTA del PRP

Controdeduzione all'osservazione Numero 2 (Modifica destinazione concessione demaniale)

Numero progressivo osservazione	Protocollo	Data	Proponente	Tipo proponente/Attività	Concessionario all'interno del PRP
2	801537	06/12/13	Cinaglia Giovanni	Non specificata	<input type="checkbox"/> Sì/ <input checked="" type="checkbox"/> No

tipo	<input checked="" type="checkbox"/> generico
	<input type="checkbox"/> ambientale

Sintesi

Il Sig. Cinaglia Giovanni - non qualificatosi e pertanto si presume non avente attuali interessi specifici all'interno del perimetro del Piano Regolatore portuale - proponente dell'osservazione, premettendo che ritiene che i troppi vincoli, la burocrazia e gli alti costi allontanino gli investitori dalla zona portuale trattandosi, tra l'altro di aree non in proprietà privata ma soggette alla normativa sulle concessioni demaniali marittime, propone alcune modifiche, queste invece molto precise e puntuali, sulle destinazioni di alcune zone normate dal PRP:

- 1) Riguardo le particelle (denominate unità attuative nelle NTA del PRP) n.30, 32, 35 e 36, dare la possibilità di riutilizzo del fabbricato esistente, quindi si presume senza demolizione e ricostruzione del medesimo, anche in caso di cambio di attività considerando parcheggi al coperto oltre a quelli posti nell'area scoperta.
- 2) Riguardo la particella n. 43 includere nelle attività ammesse quelle dell'intrattenimento e della ristorazione.

Controdeduzioni

Per l'osservazione sulla unità n.43, si fa riferimento a quanto controdedotto nelle precedenti osservazione n.1 per la quale il PRP è stato così modificato:
Per l'unità attuative n.41, n.42 e n.43, oltre alle attività produttive prevalenti ammesse dal presente articolo sono consentite le attività secondarie più propriamente commerciali con il limite di SUL pari a mq.500 complessivi, per singola unità attuativa. La restante SUL all'interno dell'unità attuativa potrà essere destinata, oltre che alle attività produttive prevalenti ammesse dal presente articolo, ad attività artigianale e direzionale a servizio della Pesca e delle attività Portuali. In caso di destinazione ad attività artigianali e direzionali la dotazione di parcheggi pertinenziali che dovrà essere reperita all'interno del lotto sarà di almeno pari a 0,4 mq/mq di SUL, da considerarsi aggiuntiva a quella relativa alle attività commerciali.

Per le unità n. 30-32-35-36 si evidenzia quanto segue:

- 1) L'unità n.30 è normata dall'art.36 delle NTA del PRP che individua le aree AICP 3.A "Aree per servizi al Turismo di espansione della nuova darsena di progetto" e comprende zone attualmente situate al margine della terraferma ed in parte nello specchio acqueo antistante la radice della nuova darsena di progetto che il PRP destina a zone produttive-commerciali e di servizio al turismo. Per essa, trattandosi di zona di espansione da guadagnare al mare, è prescritto il Piano di Comparto (PdC) normato dall'art.3 lett.i) delle NTA del PRP; ed attualmente non ospita alcun fabbricato essendo in parte costituita dalla battigia antistante la concessione del ristorante "Puerto Baloo". Per tali motivazioni si ritiene pertanto non pertinente e pertanto da rigettare l'osservazione presentata.
- 2) L'unità n.32 è normata dall'art.34 delle NTA del PRP che individua le aree AICP 2.D "Aree commerciali e servizi al Turismo -Servizi alla pesca e al Turismo all'interno del porto" e comprende zone destinate ad aree commerciali e servizi al turismo all'interno del porto aventi valenza urbana. Essendo considerata una zona di tipo D di completamento è ammessa la ristrutturazione del manufatto esistente con la possibilità di ampliamento all'interno della sagoma limite contenuta negli elaborati di progetto del PRP n.12-12A-12B, che potranno prevedere aree al coperto e nuovi volumi nei limiti dei parametri fissati dal medesimo art.34 delle NTA. Riguardo i parcheggi essi devono essere reperiti per le "nuove aree commerciali", quindi si intende per gli ampliamenti di volume ammessi nella misura di 1 mq/mq di superficie utile; non si specifica ove tali parcheggi si debbano reperire e quindi si ritiene, che ove l'intervento edilizio lo potesse prevedere, sia possibile individuarli anche all'interno del volume esistente se ritenuto conveniente, e/o necessario dal concessionario. Per i parcheggi attualmente esistenti si prescrive il mantenimento di quelli sul fronte ovest. Per tali motivazioni si ritiene pertanto l'osservazione presentata non pertinente poiché le richieste sono già comprese nella norma adottata, e pertanto da rigettare.
- 3) Le unità attuative n.35 e 36 sono normate dall'art.33 delle NTA del PRP che individua le aree AICP 2.C "Aree produttive e servizi connessi alla Pesca e al Turismo - Servizi alla pesca e al turismo all'interno del porto"; esso comprende zone destinate ad impianti produttivi e servizi alla Pesca e al turismo all'interno del porto aventi valenza urbana. Essendo considerata una zona di tipo D di completamento è ammessa la ristrutturazione del manufatto esistente secondo le previsioni del PdC (piano di comparto) di iniziativa pubblica in esso indicato (si confronti in merito l'osservazione n.4 della CNA). Esiste per tali unità attuative una prescrizione specifica contenuta nell'art.33 per la quale in tali zone oltre alle attività produttive esistenti (attività prevalenti ai sensi dell'art.6 delle NTA del PRP), sono ammesse le attività secondarie più propriamente commerciali con il limite del 500 mq complessivi per singola unità attuativa quali attività commerciali di vendita al dettaglio non alimentare, pubblici esercizi (ristoranti, bar, tabaccherie, ecc...). La restante SUL potrà essere destinata, oltre che alle attività già in atto anche ad attività artigianali e direzionali (uffici). Quindi la richiesta



GIUNTA REGIONALE
Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia

dell'osservazione di possibilità di riutilizzo del manufatto esistente non è esclusa dalle NTA e sarà il PdC a definire in maniera particolareggiata la modalità di attuazione del medesimo cambio di destinazione. Per quanto riguarda i parcheggi la medesima prescrizione specifica che riguarda le unità 35 e 36 dice che per le attività artigianali e direzionali va reperita una dotazione di 0,4 mq/mq all'interno del lotto (non specificando dove e quindi anche all'interno del volume se non osta con altre indicazioni edilizie come prevenzione incendi, sicurezza, ecc...) aggiuntiva a quella relativa alle eventuali attività commerciali che va reperita ai sensi della vigente normativa sui parcheggi introdotta dal Testo Unico sul Commercio regionale (Legge regionale n.27 del 10/11/2009). Per tali motivazioni si ritiene l'osservazione presentata non pertinente poiché le richieste sono già comprese nella norma adottata, e pertanto da rigettare.

A seguito delle controdeduzioni svolte, si ritiene che quanto osservato al punto in questione risulta:

Pertinente / Non pertinente

Sintesi finale:

In conclusione, a seguito delle controdeduzioni svolte, si ritiene l'osservazione complessivamente:

Accoglibile / Accoglibile parzialmente / Non accoglibile

Elaborati modificati a seguito dell'osservazione

Nessuno

Controdeduzione all'osservazione Numero 3 (Modifica normativa zona ex Adeguamento Tecnico Funzionale zona sud)

Numero progressivo osservazione	Protocollo	Data	Proponente	Tipo proponente/Attività	Concessionario all'interno del PRP
3	0813359 12/12/2013 R_MARCHE GR_MITE A	12/12/13	Lega Navale Italiana	Ente pubblico/Associazione di promozione sociale	<input checked="" type="checkbox"/> Si/ <input type="checkbox"/> No

tipo	<input checked="" type="checkbox"/> generico	<input type="checkbox"/> ambientale
------	--	-------------------------------------

Sintesi

La Lega Navale Italiana (LNI), proponente dell'osservazione, è un'Associazione di promozione sociale e di protezione ambientale titolare di una concessione demaniale marittima (unità attuativa n.21) già definita nell'Adeguamento Tecnico Funzionale della zona sud cantieri approvato con Decreto Regionale n.15/VD del 09/03/2011 pubblicato sul BURM N. 67 del 09/08/2011. Con l'osservazione in esame l'istante chiede di modificare le previsioni dell'art.18 delle NTA del PRP che tra le "prescrizioni specifiche" per le unità attuative n.53 e 54, per le quali è ammessa la costruzione di nuovi manufatti come per la n. 21 oggetto dell'osservazione, si legge anche che "ogni variante che comporti modifica dei parametri edilizi ed urbanistici è assoggettata ad Adeguamento Tecnico Funzionale". L'osservazione chiede pertanto di estendere la stessa norma dell'art.18 prevista per le unità attuative n.53 e 54 anche all'unità attuativa n.21 che si trova nel medesimo articolo; questa fattispecie permetterebbe di evitare un disparità di trattamento tra le aree menzionate e appare a detta della LNI un semplice errore di omissione.

Controdeduzioni

La norma che regola i parametri urbanistici ed edilizi dell'unità attuativa n.21 è già vigente perché contenuta nell'Adeguamento Tecnico Funzionale approvato nel 2011 per la zona sud del Porto. Tale norma differenziava le unità attuative n.53/54 dalla n.21 poiché quest'ultima era da realizzarsi ex novo mentre le prime due sono esistenti con un progetto approvato prima dell'entrata in vigore dell'Adeguamento tecnico funzionale; pertanto per la n.21 venivano forniti precisi parametri urbanistici mentre per le altre no per tale motivazione. La richiesta presentata dal concessionario è comunque accoglibile nella misura in cui il Piano Regionale dei Porti, e le relative NTA all'art.8 che definisce l'Adeguamento Tecnico Funzionale, ammette modifiche di tale tipo. Quindi si propone di accogliere l'osservazione e di modificare l'ultimo comma dell'articolo 18 delle NTA del PRP nella seguente maniera:

Prescrizioni specifiche:

- Per le unità attuative n.21, 53 e n.54 ogni variante che comporti una modifica dei parametri edilizi ed urbanistici è assoggettata ad Adeguamento Tecnico Funzionale ai sensi dell'art.8 delle N.T.A. del Piano Regionale dei Porti.

A seguito delle controdeduzioni svolte, si ritiene che quanto osservato al punto in questione risulta:

Pertinente / Non pertinente

Sintesi finale:

In conclusione, a seguito delle controdeduzioni svolte, si ritiene l'osservazione complessivamente:

Accoglibile / Accoglibile parzialmente / Non accoglibile

Elaborati modificati a seguito dell'osservazione

Art.18 delle NTA del PRP

Controdeduzione all'osservazione Numero 4 (Modifiche normative varie)

Numero progressivo osservazione	Protocollo	Data	Proponente	Tipo proponente/Attività	Concessionario all'interno del PRP
4	815373	13/12/13	CNA – Confederazione Nazionale Artigianato	Associazione di categoria	<input type="checkbox"/> Sì/ <input checked="" type="checkbox"/> No

tipo	<input checked="" type="checkbox"/> generico	<input type="checkbox"/> ambientale
------	--	-------------------------------------

Sintesi

La CNA nautica locale ha presentato una osservazione, quale Associazione di categoria delle imprese che si localizzano all'interno del PRP. Nella medesima osservazione, dopo una premessa che evidenzia una preoccupante tendenza recessiva delle attività produttive site all'interno del porto, la stessa Associazione propone alcuni spunti per snellire alcune procedure da una parte e dall'altra permettendo una maggiore flessibilità delle destinazioni all'interno del redigendo PRP.

Con l'osservazione in esame l'istante chiede di:

- 1) Modificare l'art.14 delle NTA in merito alla localizzazione sulla Banchina di Riva sud di un'area destinata alle attività di messa a punto impiantistiche delle imbarcazioni direttamente sul bacino del porto al fine di conquistare una fetta di mercato oggi particolarmente interessante e che, in parte, oggi non riescono ad essere soddisfatte con le aree a terra delle attuali concessioni demaniali destinate alla cantieristica navale.
- 2) Modifica della destinazione dell'unità attuativa n. 40 (corrispondente al parcheggio di standard P8) verso una destinazione "area produttiva-cantieri navali" più utile, a detta dell'osservante, in prospettiva.
- 3) Modifica dell'art.31 delle NTA del PRP (unità attuativa n.24) attualmente avente destinazione d'uso prevalente a cantiere navale ma localizzato in zona normata dal nuovo PRP in zona AICP 2.A "Attività terziarie - Servizi alla pesca e al turismo all'interno del porto"; si propone che la destinazione rimanga invariata (cantieristica navale) con modifica verso una destinazione già normata dalle NTA dell'art.19 (AOP 2.F "Strutture produttive a servizio del porto - Cantieristica, ecc...").
- 4) Modifica delle destinazioni delle unità attuative n.41-42-43 attualmente localizzate in aree site in zona AICP 2.B "Aree produttive commerciali al servizio della Pesca - Servizi alla pesca e al turismo all'interno del porto" inserendo destinazioni più confacenti all'area normata dall'art.33 (AICP 2.C "Aree produttive e servizi connessi alla pesca e al turismo") ove sono ammesse anche attività produttive legate alla pesca quali officine meccaniche, forniture navali e riparazione natanti.
- 5) Modifica dell'art.33 delle NTA che norma la zona AICP 2.C "Aree produttive e servizi connessi alla pesca e al turismo" con semplificazione dell'aspetto burocratico mediante l'eliminazione dell'obbligo di effettuare un Adeguamento Tecnico Funzionale per approvare il Piano di comparto reso obbligatorio dall'art.3. Si propone modifica sia dell'art.3 che dell'art.33 che qui si intende integralmente riportata.

Controdeduzioni

- 1) Riguardo la prima parte dell'osservazione (inerente la modifica dell'art.14 delle NTA in merito alla localizzazione sulla Banchina di Riva sud di un'area destinata alle attività di messa a punto impiantistiche delle imbarcazioni direttamente sul bacino del porto), tale fattispecie risulta già prevista nelle norme che regolamentano la nuova Darsena Nord (ambito AOP 3.B) mentre nulla viene detto per quanto concerne il porto esistente. D'altra parte la destinazione di un'area del bacino acqueo e dei relativi spazi a terra a tali funzioni può essere opportunamente regolamentata tramite apposita Ordinanza della Capitaneria di porto anche in revisione del Regolamento del Porto (anch'esso adottato con relativa Ordinanza). Per tali motivazioni si ritiene l'osservazione presentata non pertinente poiché le richieste sono già comprese nella norma adottata o comunque ammissibili al di là delle norme del PRP, e pertanto da rigettare.
- 2) Riguardo la seconda parte dell'osservazione (inerente la richiesta di modifica della destinazione di unità attuativa n.40) non risulta accoglibile nella misura in cui l'area è

individuata quale standard urbanistico di PRP ai sensi dell'art.7 delle NTA del medesimo (area P8) e quindi una modifica di tale destinazione comporterebbe la necessità di reperire idonea quantità di standard in altro sito non individuato. Risultano altresì anche carente la motivazione delle medesima osservazione che non è supportata da indicazioni precise in merito. Per tali motivazioni si ritiene non pertinente e pertanto da rigettare l'osservazione presentata.

- 3) Riguardo la terza parte dell'osservazione (inerente la modifica normativa dell'art.31 delle NTA) anch'essa non risulta accoglibile poiché l'inserimento di un'area per cantieristica navale nella posizione e nel sito indicato comporterebbe elevate problematiche riguardo alla differenziazione dei flussi operativi del porto con la viabilità cittadina (obiettivo del PRP) ed inoltre, il cantiere così individuato, risulterebbe molto vicino al tessuto urbano cittadino con problematiche inerenti anche l'aspetto ambientale. Si sottolinea altresì come tale area (unità attuativa n.24) già concessione demaniale destinata a cantieristica navale, non è stata inserita nell'Adeguamento tecnico funzionale della zona sud cantieri approvato nel 2011 e in quella fase non fu fatta alcuna osservazione in merito. Per tali motivazioni si ritiene non pertinente e pertanto da rigettare l'osservazione presentata.
- 4) Riguardo la quarta parte dell'osservazione (inerente la modifica normativa dell'art.32 delle NTA con destinazioni più simili a quelle dell'area AICP 2.C. normata dall'art.33) anch'essa non risulta accoglibile poiché il PRP definisce già nelle aree zonizzate un ampio parco di lotti destinati alla cantieristica navale (e quindi alle officine meccaniche, forniture navali e similari) e le zone normate dall'art.32 delle NTA (AICP 2.B) sono funzionali più al comparto della Pesca, del turismo e dei servizi commerciali connessi e una loro modifica comporterebbe una rivalutazione complessiva dell'equilibrio tra le funzioni ammesse all'interno del Porto in funzione degli obiettivi di polifunzionalità e flessibilità dichiarati dal medesimo PRP. Per tali motivazioni si ritiene non pertinente e pertanto da rigettare l'osservazione presentata.
- 5) Infine per quanto riguarda l'ultima parte (relativa alla modifica normativa degli artt. 3 e 33 delle NTA) si ritiene che la semplificazione normativa proposta sia accoglibile secondo i testi allegati a detta osservazione che qui si intendono integralmente riportati.

A seguito delle controdeduzioni svolte, si ritiene che quanto osservato al punto in questione risulta:

Pertinente / Non pertinente

Sintesi finale:

In conclusione, a seguito delle controdeduzioni svolte, si ritiene l'osservazione complessivamente:

Accoglibile / Accoglibile parzialmente / Non accoglibile

Elaborati modificati a seguito dell'osservazione

Modifica normativa degli artt. 3 e 33 delle NTA

Controdeduzione all'osservazione Numero 5 (Modifiche normative varie)

Numero progressivo osservazione	Protocollo	Data	Proponente	Tipo proponente/Attività	Concessionario all'interno del PRP
5	843145	24/12/13	Comune di Grottammare	Ente Locale territoriale	<input type="checkbox"/> Si/ <input checked="" type="checkbox"/> No

tipo
<input type="checkbox"/> generico
<input checked="" type="checkbox"/> ambientale

Sintesi

Il Comune di Grottammare ha presentato una osservazione che mette in evidenza, indicando alcune problematiche connesse, le ripercussioni della realizzazione del terzo braccio del porto a nord dell'attuale molo nord. I fenomeni evidenziati (forte erosione della costa, inquinamento ambientale ed acustico, diminuzione della fruibilità della spiaggia a sud della foce del Tesino, problematiche dal lato paesistico ed ambientale procurate dalla realizzazione dell'infrastruttura marittima di previsione, possono a giudizio dell'osservazione compromettere il futuro utilizzo del lungomare sud di Grottammare nel quale sono presenti importanti attività produttive e turistiche balneari. L'Amministrazione Comunale inoltre evidenzia il non coinvolgimento nelle fasi di studio preliminare del PRP "Da ultimo questa Amministrazione lamenta il non coinvolgimento nelle fasi di studio preliminare del nuovo PRG del porto che sicuramente ha un valore comprensoriale e che poteva essere concepito in modo diverso, meno impattante, più aderente alle reali potenzialità di sviluppo dei traffici commerciali."

Controdeduzioni

In merito al mancato coinvolgimento del Comune di Grottammare

La VAS è stata avviata in data 05/08/2011, mediante la trasmissione da parte del proponente all'autorità competente del Rapporto preliminare (avvenuta con nota ID. 4417416 del 05/08/2011).

Con nota ID 4425877 del 10/08/2011, l'autorità competente alla VAS ha risposto al proponente chiedendo di integrare l'elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (di seguito SCA) con gli uffici comunali di San Benedetto del Tronto e Grottammare competenti in materia di viabilità e traffico ed in materia ambientale e gestione delle acque.

Con lettera prot. n. 504967 del 10/08/2011, la struttura regionale competente in materia di porti (all'epoca la PF Grandi Infrastrutture di Comunicazione, Viabilità e Demanio Idrico del Servizio Territorio Ambiente Energia) ha inviato il Rapporto Preliminare agli SCA di seguito elencati:

- Autorità di Bacino Regionale
- Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche
- Provincia di Ascoli Piceno - Servizio Tutela Ambientale, Rifiuti, Energia, Acqua
- Provincia di Ascoli Piceno - Servizio Edilizia scolastica e Patrimonio edilizio, Genio Civile, Protezione civile Beni Architettonici, Interventi Sismici e di Elettricità, ERP
- Comune di Grottammare - Area VI - Manutenzione Patrimonio e Tutela Ambientale
- Comune di Grottammare - Area VII - Assetto del Territorio
- Comune di San Benedetto del Tronto - Settore Progettazione Opere Pubbliche
- ASUR Marche Zona territoriale n. 12
- A.A.T.O. 5 Marche sud

Con la medesima nota è stata indetta apposita Conferenza di Servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e convocata una riunione della stessa per il giorno 26/08/2011.

Alla sopra citata Conferenza di Servizi hanno partecipato solo la Regione Marche, l'Autorità di Bacino Regionale ed il Comune di San Benedetto del Tronto.

La consultazione preliminare di VAS si è conclusa il 03/11/2011; entro tale data è pervenuto il contributo del Comune di Grottammare (Servizio Tutela Ambientale), in cui viene:

- chiesto di integrare l'ambito di influenza ambientale del PRP con l'aspetto "Paesaggio" (in quanto il piano inserisce elementi che possono modificare il paesaggio) e viene proposto un obiettivo di sostenibilità e possibili indicatori per analizzarne lo stato attuale;
- Ampliare l'ambito di influenza territoriale del PRP anche all'Unità Fisiografica n. 25.

Il suggerimento di inserire il nuovo aspetto nell'ambito di influenza ambientale del PRP è stato accolto, pur non considerando il Paesaggio come tema a se stante, ma come parte integrante del Tema "Patrimonio culturale"; infatti, in conformità al disposto di cui all'art. 2, comma 1., del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Patrimonio culturale è inteso come l'insieme costituito dai beni culturali e

paesaggistici (cfr. anche art. 5, comma 1, lettera d) D.lgs 3 aprile 2006, n. 152).

Per quanto attiene alla richiesta di ampliare l'ambito di influenza territoriale del PRP (area entro cui potrebbero manifestarsi gli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano), anche questa è stata accolta; il nuovo ambito di influenza territoriale include le unità fisiografiche 25, 26 e 27 e i comuni di San Benedetto del Tronto e di Grottammare.

È bene ricordare che al fine di coinvolgere sin dalle fasi preliminari di elaborazione del Piano il pubblico interessato, è stato svolto anche un incontro con gli operatori del porto in data 04/08/2011; nel corso di tale incontro sono stati illustrati gli obiettivi e le linee generali del PRP e del relativo Rapporto Preliminare al fine di acquisire contributi, istanze ed eventuali ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Inoltre, tutta la documentazione prodotta e stata resa pubblica on-line sia nel sito ufficiale del Comune di San Benedetto del Tronto che in quello della Regione Marche.

Effetti negativi nuova darsena

La realizzazione della nuova darsena (c.d terzo braccio) da ricavare all'esterno del molo nord è una previsione già contenuta nel Piano Regolatore Portuale esaminato favorevolmente dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel 1968, approvato con D.M. n. 2722 del 02/11/1985 e modificato mediante variante approvata con D.M. n. 1391 del 03/06/1988.

La conformazione attuale della darsena nord è stata individuata mediante applicazione di modello fisico matematico su fondo mobile ed è quella confermata nel Piano Regionale dei porti approvato dal Consiglio Regionale con DACR 149/2010 il cui iter è di seguito brevemente descritto.

Il progetto del Piano Regionale dei Porti prima della sua adozione, nell'ambito della concertazione con le categorie socio economiche e gli enti pubblici interessati dalla proposta di Piano l'Assessore ai Porti ha convocato una riunione per i giorni 8 ottobre 2008 e 5 novembre 2008 a cui ha invitato:

- il Presidente ANCI Marche,
- il Presidente UPI Marche,
- il Presidente Lega Autonomie Marche,
- il Presidente dell'Autorità Portuale,
- l'Ammiraglio della Direzione Marittima di Ancona,
- il Comandante della Capitaneria di Porto di Pesaro,
- il Comandante della Capitaneria di Porto di S. Benedetto del Tronto,
- il Comandante dell'Ufficio Circondariale M.mo di Fano,
- il Comandante dell'Ufficio Circondariale M.mo di Civitanova Marche,
- il Comandante dell'Ufficio locale Marittimo di Senigallia,
- il Presidente della Camera di Commercio di Ancona,
- il Presidente della Camera di Commercio di Ascoli Piceno,
- il Presidente della Camera di Commercio di Macerata,
- il Presidente della Camera di Commercio di Pesaro-Urbino,
- il Presidente di Assonautica,
- i Sindaci dei Comuni sede di Porto,
- il Presidente della Società "Marina Dorica",
- il Presidente della Società "Marina dei Cesari",
- il Presidente della Società "Marina di Porto San Giorgio".

Durante gli incontri è stato distribuita una copia informatizzata degli elaborati della proposta di Piano Regionale dei Porti a tutti i convenuti con l'invito di far pervenire eventuali osservazioni entro il termine di 15 giorni. Il Piano è stato, inoltre, illustrato, con le stesse modalità dei precedenti incontri, rispettivamente al Comitato Direttivo del Distretto del Mare e alla Consulta Regionale per l'Economia litica. Con gli incontri di cui sopra sono stati sentiti tutti i soggetti di cui all'art. 6, comma 3 della Legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Il Comune di Grottammare non ha fatto pervenire alcun osservazione.

Il piano è stato adottato dalla Giunta Regionale delle Marche con Deliberazione n. 1907 del 22/12/2008, pubblicata sul BUR n.4 del 16/01/2009. La Delibera di adozione del Piano ha fissato in 60 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della DGR 1907 del 22/12/2008, il termine per la trasmissione delle osservazioni scritte sulla proposta di "Piano Regionale dei Porti" da parte dei soggetti di cui all'art. 6, comma 3 della Legge 494/1993, da inviare a Regione Marche.

Sulla proposta di piano sono pervenute sedici osservazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 6, comma 3 della Legge 494/1993, più una osservazione da parte di un soggetto privato. Non sono pervenute osservazioni da parte del Comune di Grottammare.

Entro i successivi 60 giorni fissati dalla DGR di adozione la struttura regionale che ha redatto il Piano ha controdedotto tutte le osservazioni. L'attività di analisi e valutazione delle suddette osservazioni è

stata svolta dai progettisti del Piano e ad ogni osservazione è stata data puntuale risposta. Tutte le note di risposta sono conservate agli atti della "P.F. Demanio Idrico, Porti e LL.PP." La Giunta Regionale delle Marche con Deliberazione n. 976 del 08/06/2009 ha approvato la "Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio regionale concernente: "Approvazione del Piano Regionale dei Porti di cui alla L.R. 46/92". Il Consiglio Regionale con Deliberazione Amministrativa n. 149 del 02/02/2010 ha definitivamente approvato il Piano Regionale dei Porti. Il nuovo P.R.P oggetto di questo procedimento ha seguito l'iter riassunto nel paragrafo A.2. del Rapporto Ambientale.

Nell'adunanza plenaria del 22 marzo 2013, il CSLLPP ha espresso parere favorevole al prosieguo dell'iter procedimentale del PRP, previo adempimento ad alcune importanti prescrizioni: l'eliminazione delle funzioni più spiccatamente commerciali tra quelle previste per la darsena nord di progetto (terminal container e RO-RO/RO – PAX) e la realizzazione delle opere infrastrutturali di miglioramento degli accessi all'area portuale quale condizione necessaria e propedeutica all'ampliamento ed al potenziamento dell'infrastruttura portuale mediante la realizzazione della darsena nord. In sostanza il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, esprimendo parere favorevole rispetto al PRP proposto subordinato al rispetto delle condizioni sopra riportate, ha confermato la previsione del primo PRP.

Si evidenzia che nella fase preliminare o preparatoria del nuovo PRP sono stati svolti studi ed indagini (Studio di fattibilità economico – finanziario redatto dalla NOMISMA6 tra il 2006 e il 2009) volti a verificare sia l'attualità delle previsioni di ampliamento sia i Punti di Forza, Debolezza, Opportunità e Minacce (SWOT).

Infine, si evidenzia che il progetto della nuova darsena sarà sottoposto a VIA (cfr. anche il Parere del CSLL punto 2.4.3.1.) e in questa sede, che fornisce il livello di dettaglio adeguato (progetto almeno definitivo) sarà possibile valutare puntualmente gli impatti ambientali dell'opera, affrontati solo da un punto di vista generale e strategico nel procedimento di VAS, inclusi gli impatti sulla dinamica costiera.

Si ritiene pertanto di dover modificare i seguenti paragrafi dell'art. 13 delle NTA:

- "La conformazione del Bacino marittimo sarà assoggettata a screening di V.I.A. come opera pubblica da realizzarsi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."
- "La conformazione finale del bacino è quella prevista dal Ministero dei LL.PP: nel 1994 e qualsiasi modifica che rimanga all'interno della sagoma individuata va assoggettata ad adeguamento tecnico funzionale ai sensi dell'art. 8 delle N.T.A. del Piano Regionale dei Porti;"
- nel seguente modo:
 - "La conformazione del Bacino marittimo sarà assoggettata a V.I.A. come opera pubblica da realizzarsi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; nell'ambito di tale procedura occorrerà valutare l'alternativa di non realizzazione e l'alternativa di diversa conformazione della nuova Darsena Nord alla luce di studi ambientali che considerino lo stato e le dinamiche erosive costiere e lo stato e le dinamiche degli ecosistemi costieri nonché, qualora ritenute necessarie, aggiornate analisi socio-economiche."
 - "Salvo diversa soluzione definita attraverso il procedimento di V.I.A., la conformazione finale del bacino è quella prevista dal Ministero dei LL.PP. nel 1994 e qualsiasi modifica, che rimanga all'interno della sagoma individuata va assoggettata ad adeguamento tecnico funzionale ai sensi dell'art. 8 delle N.T.A. del Piano Regionale dei Porti;"

A seguito delle controdeduzioni svolte, si ritiene che quanto osservato al punto in questione risulta:

Pertinente / **Non pertinente**

Sintesi finale:

In conclusione, a seguito delle controdeduzioni svolte, si ritiene l'osservazione complessivamente:

Accoglibile / **Accoglibile parzialmente** / **Non accoglibile**

Art.13 delle NTA del PRP

Elaborati modificati a seguito dell'osservazione

Controdeduzione all'osservazione Numero 6 (Modifica dell'art. 31 delle NTA – unità attuativa 24)

Numero progressivo osservazione	Protocollo	Data	Proponente	Tipo proponente/Attività	Concessionario all'interno del PRP
6	0148469 03/03/2014 R_MARCHE GRMIITEA	03/03/2014	Piergallini Giorgio	Privato non identificabile	SI/ No

tipo	<input checked="" type="checkbox"/> generico	<input type="checkbox"/> ambientale
------	--	-------------------------------------

Sintesi

Il Sig. Piergallini Giorgio - non qualificatosi e pertanto si presume non avente attuali interessi specifici all'interno del perimetro del Piano Regolatore portuale - propone per l'area indicata ricompresa nell'unità attuativa n. 24, attualmente avente destinazione d'uso prevalente a cantiere navale, ma localizzato in zona normata dal nuovo PRP in zona AICP 2.A "Attività terziarie - Servizi alla pesca e al turismo all'interno del porto"; che la destinazione rimanga invariata (cantieristica navale), specificando anche una serie di destinazioni legate alle attività attualmente presenti. L'osservazione in questione può essere considerata una specificazione di quanto già argomentato dalla CNA - Confederazione Nazionale Artigianato.

Stato Attuale (2013) : l'area in oggetto si presenta senza copertura ed adibita ad uso rimessaggio.



Controdeduzioni

Si premette che l'osservazione è pervenuta largamente fuori termine (il procedimento di VAS dovrà concludersi entro l'8 marzo 2014 e l'osservazione è stata acquisita al protocollo della Regione il 3 marzo 2014 – pervenuta il 28/02/2014) e il soggetto proponente non risulta essere concessionario dell'area in questione.

Nonostante questo è stata presa comunque in considerazione e, per motivi tecnici legati alla differenziazione dei flussi operativi del porto con la viabilità cittadina, si è ritenuto di poterla accogliere solo parzialmente. In particolare si ritiene sia accoglibile la richiesta di mantenere nell'area in questione solo attività che prevedano la riparazione di componenti o piccoli lavori su natanti ad esclusione del rimessaggio di grosse unità (dove per grosse unità debbono intendersi natanti di lunghezza superiore a 10 mt).

Le NTA del PRP non obbligano il cambio di destinazione d'uso di un'area qualora non venga attuato alcun tipo di intervento edilizio (*ubi lex dixit voluit, ubi tacuit noluit*). Pertanto, se alla scadenza della concessione demaniale marittima non dovessero pervenire domande per la destinazione prevista dal nuovo PRP, previa valutazione da parte dell'Autorità Marittima dell'interesse pubblico potrà essere mantenuta la destinazione d'uso attuale.

A seguito delle controdeduzioni svolte, si ritiene che quanto osservato al punto in questione risulta:

Pertinente / Non pertinente

Sintesi finale:

In conclusione, a seguito delle controdeduzioni svolte, si ritiene l'osservazione complessivamente:

Accoglibile / Accoglibile parzialmente / Non accoglibile

Elaborati modificati a seguito dell'osservazione

Art. 31 della NTA